

Ai gentili clienti
Loro sedi

Decreto “Cura Italia” – Aiuti alle imprese

Premessa

Il DL 18/2020 “Cura Italia” ha previsto per le imprese e professionisti una serie di aiuti così riassumibili:

- Un’indennità di 600 euro per il mese di marzo a determinati contribuenti;
- Un credito d’imposta pari al 60% relativo al canone di locazione del mese di marzo 2020 solo a determinate condizioni;
- Un sostegno alle imprese con esposizioni debitorie bancarie

Indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi e professionisti senza cassa

Premessa

L’art. 27 e 28 del DL 18/2020 prevede la concessione di **un’indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro**, a favore dei lavoratori parasubordinati e dei liberi professionisti iscritti presso la gestione Separata INPS e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.

L’indennità riconosciuta è un reddito esente: non concorre cioè alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, ai sensi del [DPR 22.12.1986, n. 917](#).

Beneficiari

La proposta normativa riguarda:

- **i lavoratori autonomi/imprenditori iscritti alle gestioni speciali INPS CD/CM (coltivatori diretti, coloni e mezzadri), Artigiani e Commercianti;**
- **i liberi professionisti** non iscritti a una gestione previdenziale di categoria ed **iscritti alla gestione Separata INPS**, purché titolari di partita Iva attiva al 23.2.2020;
- i cd. co.co.co., ossia i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23.2.2020

Per tutte queste categorie, è richiesta l’assenza di titolarità di trattamenti pensionistici; inoltre, gli interessati non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Se, ad esempio, l’interessato risulta iscritto alla gestione commercianti e al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, il bonus non può essere richiesto.

Come presentare la domanda

L’indennità non è erogata dall’INPS d’ufficio, ma soltanto previa domanda: le modalità per l’invio dell’istanza saranno rese note a breve dall’Istituto.

Non appena le istruzioni saranno disponibili sarà nostra cura presentare la domanda per tutti i clienti di studio che ne possono beneficiare.

Credito d’imposta per le locazioni commerciali

Premessa

L'articolo 65 del DL 18/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)**.

Profilo soggettivo

La disposizione si applica **esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un'attività d'impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. "liberi professionisti")**.

Inoltre il credito non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020. Si tratta delle attività commerciali che non sono state sospese.

Si ricorda che, ai sensi del decreto richiamato, **sono state oggetto di sospensione:**

- le attività di commercio al dettaglio, **con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'**allegato 1** del richiamato decreto;
- le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) **diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del richiamato decreto.**

Quindi, ad esempio, le **attività di ristorazione** che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d'imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto. Un supermercato, invece, non potrà fruire del credito d'imposta, in quanto rientrante nei **soggetti esclusi dalla sospensione**.

Profilo oggettivo

L'agevolazione si riferisce alle "locazioni", **senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione**, di immobili in categoria C/1. È evidente quindi che ai soggetti che esercitano un'attività d'impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d'imposta, come ad esempio un contratto di comodato.

Va evidenziata l'impossibilità di usufruire del credito d'imposta in esame per i soggetti che esercitano un'attività d'impresa conducendo in locazione un **immobile in categoria catastale diversa dal C/1** (ad esempio, un immobile in categoria catastale C/3 "Laboratori per arti e mestieri").

La norma parla di "canone di locazione relativo al mese di marzo", **non menzionando in alcun modo il "pagamento" del suddetto canone**. In altri termini, il credito parrebbe spettare relativamente al canone di marzo 2020, **indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato pagato** o meno al proprietario.

Tuttavia, **l'utilizzo del condizionale è d'obbligo** per la formulazione normativa di per sé poco chiara del DL.

Utilizzo del credito in F24

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'ambito del modello F24**, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.

Resta fermo che, al momento, **manca il codice tributo che dovrà essere utilizzato per la compensazione nel modello F24**. Si dovrà quindi attendere l'apposito provvedimento istitutivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, con il quale non è escluso che verranno forniti degli eventuali chiarimenti sui profili applicativi della norma sopra esaminata.

Esposizioni debitorie bancarie: sostegno per le imprese

Premessa

L'art. 56 del DL 18/2020 prevede in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19.

Va subito premesso che la disposizione è rivolta alle microimprese nonché alle piccole ed alle medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Si tratta, in pratica:

- delle medie imprese, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- delle piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

- delle microimprese, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

La misura

Si dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le citate imprese, che alla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2020), avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Nello specifico è previsto che:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Condizione

Le imprese, oltre a comunicare alla banca o all'intermediario l'interesse ad usufruire della moratoria, sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del [DPR n. 445/2000](#), di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Inoltre, la moratoria si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto, non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti